

Condizioni particolari di contratto relative alla richiesta di offerta n. 2048585

La presente procedura è disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in avanti denominato Codice), dal D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente l’autonomia finanziaria e contabile di questa Presidenza, nonché dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia di servizi e forniture resi in favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Contestualmente all’invio dell’offerta economica, l’operatore economico dovrà restituire, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione dell’11 settembre 2013 e dal D.P.C.M. del 31 gennaio 2014 recante il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016” di questa Presidenza, adottati in attuazione dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012. Il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Come indicato all’art. 36, comma 5, del Codice *“Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito”*.

Come indicato al successivo art. 216, comma 13, del Codice *“Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC”*.

Secondo quanto indicato nella Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, ciascun concorrente, tramite il servizio AVCPASS (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>), indica a sistema il CIG della procedura di affidamento in argomento ed ottiene dal sistema un “PASSOE” che dovrà essere inserito a sistema nella sezione “Documentazione Amministrativa”. Come specificato all’art. 2, punto 3 - lett. b della predetta Deliberazione, il mancato inserimento del “PASSOE” nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile a parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, si specifica che l’eventuale valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse è rimessa al Responsabile unico del procedimento.

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del Codice. A tal proposito, si specifica che per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come

un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è quattro.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-*quinques* della legge n. 241/1990 e s.m.i., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento gli atti o l'intera procedura.

L'affidataria è tenuta a ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, comunicando allo scrivente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La mancanza della predetta comunicazione, da effettuarsi contestualmente all'accettazione o entro sette giorni dall'eventuale accensione del conto corrente, determina la nullità assoluta della presente ordinazione. L'affidataria dovrà provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'affidataria dovrà offrire i beni e i servizi così come indicato nella documentazione di gara che si intende incondizionatamente accettata.

Nel caso la suddetta fornitura si renda disponibile nell'ambito delle convenzioni CONSIP, il presente contratto sarà risolto ai sensi e per gli effetti del comma 3 art. 1 d.l. 95/2012 convertito in L. 135/2012. Non sarà consentita la cessione a terzi dell'ordine concluso.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva secondo quanto disciplinato dall'art. 103 del Codice. In alternativa alla presentazione della garanzia definitiva codesta Società, in conformità al comma 11 del predetto articolo, potrà migliorare il prezzo di aggiudicazione di un importo pari allo 1% dello stesso.

La fattura emessa per i corrispettivi pattuiti, dovrà essere completa delle modalità di pagamento, del C.I.G., nonché del numero di riferimento del contratto. Si comunica che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di fatturazione elettronica, il codice IPA del Servizio gare e contratti è il seguente: **MS7W35**.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., le parti pattuiscono espressamente che, in relazione alla natura particolare del contratto, il pagamento della fattura avvenga entro 60 giorni dalla data di accertamento della conformità della merce e/o dei servizi alle previsioni contrattuali, o entro 60 giorni dal ricevimento della fattura se successivo a tale data, previo esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Per le predette attività di collaudo e di verifica trova applicazione l'art. 102, comma 2, del Codice.

Successivamente alla stipula del contratto, l'esatta data di avvio di esecuzione delle prestazioni sarà comunicata dal Responsabile unico del procedimento.

Il Responsabile unico del procedimento della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il l'Ing. Luigi Ierna . E-mail: l.ierna@palazzochigi.it; Tel 06-67793699.